

Région Autonome

Valle d'Aoste



Regione Autonoma

Valle d'Aosta

Assessorat du territoire et de l'environnement
Assessorato territorio e ambiente

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

4692 | TA

Quart/Quart

23 APR. 2009

AI COORDINATORI DEI
DIPARTIMENTI DELLA REGIONE
LORO SEDI

AL CORPO FORESTALE DELLA VALLE
D'AOSTA
Ufficio vigilanza ambientale
SEDE

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA
REGIONE
LORO SEDI

AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA'
MONTANE DELLA REGIONE
LORO SEDI

AL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI
ENTI LOCALI
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

ALLA CAMERA VALDOSTANA DELLE
IMPRESE E DELLE PROFESSIONI
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

ALLA SEZIONE VALDOSTANA
DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI
AMBIENTALI
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

IM R:\U_TutAmb\RIFIUTINTERRE DA SCAVO\Nota per interpretazione sentenza su legge regionale 31-2007.doc

Département du territoire et de l'environnement - Direction de l'environnement
Service de la protection des eaux de la pollution et gestion des déchets
Dipartimento territorio e ambiente - Direzione ambiente
Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

11020 Quart (Ao)

33, loc. Amérique

téléphone +39 0165 776817 - 18 - 16 - 15 - 55

télécopie +39 0165 776843

11020 Quart (Ao)

Località Amérique, 33

telefono +39 0165 776817 - 18 - 16 - 15 - 55

telefax +39 0165 776843

i.mancuso@regione.vda.it

www.regione.vda.it



AI TITOLARI E GESTORI DI IMPIANTI
DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SPECIALI INERTI
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

AGLI ORDINI E ALBI PROFESSIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 2007, n. 31 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2009 – Gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali e dei rifiuti inerti da demolizione.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2009, con la quale sono stati dichiarati incostituzionali i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), di seguito si forniscono indicazioni in merito alla corretta gestione dei materiali da scavo (terre e rocce da scavo provenienti da attività edili in genere, comprese la realizzazione di gallerie e i residui derivanti dall'estrazione di marmi e pietre), anche alla luce delle diverse modificazioni intervenute nelle disposizioni nazionali in materia, rappresentate in particolare dagli articoli 185 e 186 della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. ESCLUSIONI E CLASSIFICAZIONE

Le terre e le rocce da scavo, non contaminate, **sono escluse**, ai sensi dell'articolo 185, del d. lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti qualora vengano reimpiegate direttamente nell'ambito del cantiere in cui sono prodotte.

Le terre e le rocce da scavo, che non rientrano nell'esclusione di cui al citato articolo 185, sono classificate **sottoprodotti, non** assoggettati alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c. l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i

- requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
 - e. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
 - f. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
 - g. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Rientrano, altresì, nei sottoprodotti i materiali da scavo conferiti direttamente come materia prima ad impianti di lavorazione di materiali inerti o di produzione di conglomerati cementizi.

Anche in tale caso la destinazione finale dei materiali presso impianti di lavorazione deve essere specificata in modo puntuale nel progetto o nella DIA e le caratteristiche degli stessi devono garantire il rispetto delle esigenze specificate al precedente punto f).

2. MODALITA' DI GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO E DEI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI

Le condizioni sopra indicate devono essere applicate in modo coordinato con le disposizioni stabilite dagli articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 6 dicembre 2007, n. 31, che costituisce norma integrativa rispetto alle disposizioni nazionali.

Le norme regionali sopra richiamate disciplinano, in particolare, le modalità di redazione dei progetti dei lavori da cui possono derivare materiali da scavo e/o da demolizione potenzialmente destinabili al riutilizzo e/o al recupero, nonché le modalità di gestione dei cantieri in cui tali materiali saranno effettivamente prodotti.

A tale proposito, ai fini di una corretta applicazione coordinata delle diverse disposizioni normative, si ricorda quanto segue:

- a. ***la progettazione delle opere che possono comportare la produzione di materiali e rifiuti da scavo e/o da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali***

i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o private per i quali è previsto l'ottenimento di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione di una dichiarazione di inizio lavori, devono contenere il bilancio di produzione dei materiali inerti e dei rifiuti da

demolizione e scavo eventualmente prodotti. In particolare devono essere puntualmente riportati nel progetto:

- la stima della quantità e la tipologia dei materiali da scavo (terre e rocce);
- la stima della quantità e la tipologia di materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
- la quantità di materiali da scavo e da demolizione e costruzione effettivamente avviati al riutilizzo all'interno dello stesso cantiere in cui sono prodotti, previa dichiarazione di compatibilità tecnico-ambientale da parte del progettista;
- la quantità dei materiali da scavo residui con indicazione del sito di destinazione e dell'attività di riutilizzo diretto o di recupero certo a cui sono destinati;
- la quantità di rifiuti da demolizione e costruzione che residuano dalle attività di riutilizzo diretto nel cantiere di produzione, con indicazione della destinazione finale, che deve essere, in via prioritaria, un impianto di riciclaggio e solo in via residuale la discarica;

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14, comma 12 della l.r. 31/2007 12, a decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento in discarica di materiali inerti da scavo, ai fini dello smaltimento finale, è vietato.

I progetti che non riportano puntualmente il bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti potenzialmente prodotti **non possono essere approvati** dalle amministrazioni competenti.

b. *la gestione dei cantieri*

ai fini della corretta gestione dei materiali e dei rifiuti sopra indicati all'interno dei cantieri, nel richiamare le disposizioni e le definizioni riportate all'articolo 13 della legge regionale n. 31/2007, di seguito si sintetizzano le principali modalità gestionali:

- *luogo di produzione dei materiali e dei rifiuti inerti*: corrisponde con il cantiere in cui vengono eseguiti i lavori che originano i materiali e i rifiuti. Fa parte, altresì, del cantiere, quindi compreso nel luogo di produzione, anche l'eventuale "area attrezzata di stoccaggio e di deposito" esterna al cantiere ma funzionalmente collegata con lo stesso, qualora all'interno del cantiere non vi sia oggettivamente lo spazio per l'esercizio di tutte le attività connesse con l'esecuzione dei lavori (art. 13, comma 1, lettera g) della l.r. 31/2007);
- *area attrezzata di stoccaggio e di deposito*: qualora si rendesse necessario individuare all'esterno dell'area in cui vengono materialmente eseguiti i lavori, una zona da adibire ad area attrezzata, tale necessità deve essere indicata nel Piano di sicurezza (progettista) o nel Piano operativo di sicurezza (impresa incaricata dei lavori); l'area deve essere puntualmente individuata su planimetria e in fase operativa deve essere recintata; qualora la necessità di individuare tale area esterna, deve essere presentata, da parte dell'impresa, al

Comune una integrazione del POS, allegando la relativa planimetria. A tale proposito si allega alla presente un fac-simile di comunicazione al Comune e alla stazione forestale competente;

- *cantiere stradale*: per i lavori stradali il cantiere e, di conseguenza, il luogo di produzione dei materiali e dei rifiuti, corrisponde con l'intero tratto di strada oggetto dei lavori (dal Km al Km della strada statale, regionale, comunale, ecc.);
- *materiali inerti da scavo e da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali*: sono tutti i materiali da scavo destinati ad essere riutilizzati direttamente o avviati al recupero secondo le modalità sopra specificate, nonché i materiali da demolizione e costruzione che, previo trattamento possono essere reimpiegati all'interno del luogo di produzione. La movimentazione di tali materiali dal luogo in cui sono materialmente prodotti, all'eventuale area attrezzata di stoccaggio e di deposito e viceversa ai fini del riutilizzo diretto in cantiere non è assoggettato alle disposizioni sul trasporto dei rifiuti;
- *rifiuti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali*: sono tutti i rifiuti che residuano dalle attività di eventuale riutilizzo diretto in cantiere, o che non presentano le caratteristiche per il riutilizzo medesimo. A tali rifiuti si applicano tutte le disposizioni stabilite dagli articoli 189, 190 e 193 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c. le aree di stoccaggio dei materiali inerti da scavo

la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2009 pur non abrogando gli altri commi dell'articolo 14, rende gli stessi difficilmente applicabili.

A tale proposito, in ogni caso, le modifiche intervenute alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006 consentono lo stoccaggio dei materiali da scavo destinati al riutilizzo certo al di fuori del cantiere di produzione. Lo stoccaggio può essere effettuato anche all'esterno del cantiere di produzione purché l'area risulti espressamente individuata già nel progetto delle opere da cui il materiale deriverà e sia sottoposta ad approvazione da parte dello stesso soggetto competente all'approvazione del progetto. La durata dello stoccaggio all'esterno del luogo di produzione non potrà in ogni caso superare l'anno.

L'attivazione dei depositi comprensoriali di cui al citato articolo 14 della l.r. 31/2007, non destinati in modo esclusivo al ricevimento di materiali da scavo derivanti da un solo cantiere, è in ogni caso possibile attraverso la comunicazione di inizio attività da parte del soggetto gestore del deposito, secondo le procedure stabilite dall'articolo 214, della parte IV – Capo V, del citato d. lgs. 152/2006. Si precisa che l'attivazione di tale procedura presuppone l'assoggettamento alle disposizioni vigenti per la gestione dei rifiuti dei materiali conferiti presso detti depositi sia per il soggetto conferitore (limitatamente

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

all'emissione del formulario di identificazione per la fase di trasporto) che per il soggetto gestore del deposito stesso (tenuta dei registri di carico e comunicazione annuale tramite MUD dei quantitativi accettati all'impianto e avviati al recupero o smaltimento finale).

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario e, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Per il Capo-Servizio
Il Direttore
- Fulvio BOVET -



All. 1

BOZZA FAC-SIMILE

Data,

AL SINDACO DEL COMUNE DI

E p.c.

AL COMANDANTE DELLA STAZIONE
FORESTALE DI

OGGETTO: Comunicazione individuazione area attrezzata di stoccaggio e di deposito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____, con sede in Comune di _____, Via/loc./Fraz. _____, incaricato dal signor/impresa/amministrazione _____, residente/con sede in Comune di _____, Via/loc./Fraz. _____, dell'esecuzione dei seguenti lavori:

_____ da eseguirsi nel Comune di _____, loc. _____ di cui:

- alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di _____, in data _____, n. _____;
- alla DIA presentata in Comune di _____, in data _____, prot. n. _____;

ad integrazione del Piano operativo di sicurezza, con la presente comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, la necessità di individuare un'area attrezzata di stoccaggio e di deposito a servizio del cantiere, individuata nella località _____, di codesto Comune, al foglio _____, mappale _____, evidenziata nell'allegata planimetria catastale.

Il sottoscritto dichiara che l'area sopra indicata è in sua piena disponibilità in quanto _____ (indicare se: di proprietà, in affitto, in comodato d'uso gratuito, altro) per il tutto il tempo della durata del cantiere.

Dichiara, altresì, che presso l'area di cui sopra saranno eseguite esclusivamente le attività espressamente indicate all'articolo 13, comma 1, lettera g) sopra richiamata.

Distinti saluti.

Timbro e firma

All. Planimetria catastale dell'area attrezzata di stoccaggio e di deposito

Estratto articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

....OMISSIS....

g) **area attrezzata di stoccaggio e di deposito**: l'area o le aree recintate espressamente individuate nel piano di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza, a servizio del cantiere, in cui sono assicurate le seguenti attività:

- 1) ricovero dei mezzi d'opera;
- 2) deposito dei materiali di costruzione;
- 3) stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
- 4) stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
- 5) selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;
- 6) deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte;

h) **spostamento dei materiali**: la fase di eventuale trasferimento dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, dal luogo di esecuzione dei lavori all'area attrezzata di stoccaggio e di deposito, ai fini dell'effettuazione di una delle attività di cui alla lettera g). Tale fase non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006;

i) **trasporto**: la fase di avvio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riutilizzo diretto all'interno del cantiere dei materiali di cui alle lettere a) e b), e degli altri rifiuti prodotti nel cantiere.